

REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/91 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 1991****che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 6 maggio 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 6

maggio 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 6 maggio 1991, l'importo del premio è fissato a 53,446 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 6 maggio 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 maggio 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	25,120	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	53,446	0
0204 21 00	53,446	0
0204 50 11		0
0204 22 10	37,412	
0204 22 30	58,791	
0204 22 50	69,480	
0204 22 90	69,480	
0204 23 00	97,272	
0204 30 00	40,085	
0204 41 00	40,085	
0204 42 10	28,060	
0204 42 30	44,094	
0204 42 50	52,111	
0204 42 90	52,111	
0204 43 00	72,955	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	69,480	
0210 90 19	97,272	
1602 90 71 :		
— non disossate	69,480	
— disossate	97,272	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.